

## Real Casa

«Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii» (art. 38 dello Statuto). Ufficiale dello stato civile della Famiglia reale era, a partire dal 1865, il Presidente del Senato<sup>1</sup>, notaio della Corona era il ministro degli Affari esteri<sup>2</sup>.

I criteri di conservazione degli atti della Famiglia reale furono discussi e approvati nella seduta del Consiglio di presidenza del 15 gennaio 1851<sup>3</sup>.

Nella seduta del Consiglio di presidenza del 13 maggio 1877 venne approvata la proposta del Segretario Chiesi «che siano delegati il Vice Presidente Borgatti e il Segretario Tabarrini a fare una rigorosa ispezione degli atti e registri dello stato civile della Casa Reale, che si custodiscono nella nostra Biblioteca, e ciò all'oggetto di verificare se i detti atti e registri siano tenuti nel modo che conviens ad atti e registri di tanta importanza».

1. *Codice civile del Regno d'Italia*, 25 giugno 1865, art. 369: «Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempierà le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale»; art. 370: «Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del Senato a norma dell'articolo 38 dello Statuto».

2. *Regolamento che determina le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali*, 21 dicembre 1850, n. 1122, art. 3: «Il Ministero degli Affari Esteri è incaricato [...] 10º Di rogare gli atti relativi ai principi della Reale Famiglia interessanti le relazioni estere, cioè gli atti di nascita, matrimonio e morte». Già precedentemente il ministro degli Affari esteri rivestiva tale funzione ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento annesso alle Regie patenti del 10 giugno 1837. Tra il 14 marzo e il 7 luglio 1895 la competenza di notaio fu data al ministro dell'Interno. Con la legge 24 dicembre 1925, n. 2263 il Capo del Governo divenne notaio della corona (art. 5).

3. Consiglio di presidenza, *Processi verbali*, 15 gennaio 1851: «Il senatore Giulio rassegna il seguente progetto di disposizioni concernenti al modo di custodire gli atti dello Stato civile dei membri della Famiglia Reale.

Art. 1. Ogni atto che in esecuzione dell'art. 38 dello Statuto venga presentato al Senato per essere conservato nei suoi archivi, sarà trascritto sopra un registro a ciò destinato, questa copia verrà autenticata da uno dei Senatori Segretari e dal Bibliotecario.

Nel 1877 una ricognizione all'interno del forziere rivelò che gli atti erano in disordine: «Il Segretario Tabarrini dà lettura di un'accurata Relazione del 16 luglio ultimo del Bibliotecario ed Archivista cav. Franceschi, da tenere unita al presente Processo Verbale (Allegato n. 7), colla quale viene dato esatto conto dell'ordinamento degli Atti della Famiglia Reale dal medesimo cav. Franceschi eseguito sotto la direzione del Vice Presidente Borgatti, dello stesso Segretario Tabarrini e del Questore Chiavarina, ai quali fu dato l'incarico con deliberazione del Consiglio di presidenza del giorno 13 maggio 1877 di verificare, se alcuno mancasse dei detti Atti della Famiglia Reale [...]. Nella stessa seduta del Consiglio, Franceschi è ringraziato per aver ordinato gli Atti della Famiglia reale. La relazione di Franceschi è allegata ai verbali del Consiglio di presidenza. Il forziere degli atti era conservato, come risulta dalla relazione, «in una delle sale della Biblioteca»<sup>4</sup>.

Una notizia interessante conferma che gli atti della Famiglia reale erano tenuti separati (nella Biblioteca) rispetto all'archivio della Segreteria: l'atto di giuramento di Vittorio Emanuele II non era conservato con gli altri atti di stato civile, ma nell'archivio di Segreteria: «Lo stesso sig. Presidente dà altresì comunicazione di una lettera del Ministro Guardasigilli comm. Mancini, colla quale fu trasmesso uno dei tre conformi originali dell'Atto solenne del Giuramento prestato da s.m. il Re Umberto nel giorno 19 corrente avanti le due Camere del Parlamento, com'è prescritto dall'art. 2 dello Statuto Costituzionale del Regno, con la firma autografa del-

Art. 2. L'atto originale verrà dal Bibliotecario archivista in presenza del Presidente e di uno dei senatori Segretari deposito, e richiuso in un forziere a tre chiavi; una di queste verrà ritirata dal Presidente; un'altra da un Questore; e la terza sarà consegnata al Bibliotecario archivista. In caso di assenza d'una delle persone incaricate della custodia delle chiavi dovrà consegnare quella che gli venne confidata ad un membro dell'Ufficio della presidenza.

Art. 3. Del deposito fatto in conformità coll'articolo precedente si farà constare per mezzo di un processo verbale fatto per doppio originale, e firmato dal Presidente, dal Senatore Segretario, e dal Bibliotecario archivista. Uno degli originali verrà rinchiuso nel forziere; l'altro, dopo che siasene fatto lettura in pubblica adunanza del Senato, sarà annesso al verbale dell'adunanza medesima.

Art. 4. Le formalità prescritte dagli articoli precedenti saranno nel più breve termine applicate agli atti prima d'ora presentati al Senato».

4. Consiglio di presidenza, *Processi verbali*, 18 dicembre 1877.

la M.s., acciò possa essere custodito negli Archivi del Senato. In seguito a quest'ultima comunicazione, il Questore Chiavarina propone che tanto l'Atto originale, trasmesso dal ministro guardasigilli Mancini nell'accennata lettera, del giuramento prestato da s.m. il Re Umberto I, quanto l'Atto originale del giuramento prestato dal compianto Gran Re Vittorio Emanuele II, che ora si conserva nell'archivio della Segreteria del Senato, siano depositati e custoditi gelosamente nel forziere, dove si conservano gli atti della Famiglia Reale, ritenutane semplice copia nella detta Segreteria. La quale proposta è all'unanimità del Consiglio approvata»<sup>5</sup>.

Il *Regolamento interno degli uffici e del personale del Senato* approvato dal Consiglio di presidenza il 5 luglio 1929 introdusse un'innovazione riguardo alla tenuta degli atti: «Il Segretario generale adempie le funzioni di Cancelliere per gli atti di stato civile della Reale Famiglia: custodisce una copia dei registri degli atti stessi, prepara tali atti e ne cura la trascrizione» (art. 3).

**Stato civile di Casa Savoia, bb. 4, regg. 2 e rubb. 2  
(1849-1946)**

<Atti di Stato civile della Famiglia reale> 1870-1946, bb. 2

Sono conservati, in 36 fascicoli, documenti relativi a nascite, morti, matrimoni di membri della Famiglia reale<sup>6</sup>, copie di atti di stato civile, annunci, telegrammi nonché elenchi degli atti originali versati all'Archivio centrale dello Stato nel 1954.

<Giuramento dei Sovrani d'Italia prestato in presenza delle Camere riunite> 1849-1900, b. 1

È conservato il giuramento di Vittorio Emanuele II (29 marzo 1849), Umberto I (19 gennaio 1878) e Vittorio Emanuele III (11 agosto 1900).

5. Consiglio di presidenza, *Processi verbali*, 21 gennaio 1878.

6. Tali documenti appartenevano alla Segreteria del Senato e successivamente dal 1929 al Segretariato generale del Senato.

<Protocollo per gli atti dello stato civile della Real Famiglia>  
1929-1931, reg. 1

Il protocollo delle lettere in arrivo e in partenza riporta le seguenti informazioni: numero d'ordine, data e numero della lettera, mittente, destinatario, oggetto, annotazioni<sup>7</sup>.

Reg. 1: 24 ott. 1929-4 lug. 1931.

<Registro degli atti coi quali s'accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia reale, e che in conformità dell'art. 38 dello Statuto si depongono negli Archivi del Senato> 1851-1946, reg. 1

Ciascun atto, presentato al Senato per essere conservato nei suoi archivi, era trascritto sul registro e autenticato da uno dei senatori Segretari e dal bibliotecario. Apre il registro l'atto di morte della regina Maria Cristina Teresa di Borbone (12 mar. 1849, registrato nel 1851), lo chiude quello di nascita del principe Amedeo Umberto di Savoia-Aosta (4 ottobre 1943, registrato il 29 apr. 1946).

Gli originali degli atti sono stati versati all'Archivio centrale dello Stato, nel 1954.

Reg. 1: 12 mar. 1849-3 apr. 1946.

<Verbali di deposito degli atti civili della Real Casa> 1851-1946, b. 1

Il deposito di ciascun atto era verbalizzato con un duplice originale, firmato dal Presidente, dal senatore Segretario e dal bibliotecario. Sono conservati 76 verbali, manoscritti fino al 1910 e dattiloscritti dal 1911.

7. Il protocollo apparteneva al Segretariato generale del Senato.

<Indice degli atti di Stato civile della Reale Famiglia>  
1849-1943, rub. 1

La rubrica tematica, divisa in quattro sezioni (nascite, matrimoni, morti, varie), correlata alla serie *Registro degli atti...* e alla serie *Verbali di deposito*, contiene le seguenti informazioni: numero d'ordine, oggetto, pagina del registro originale, numero dell'atto originale, numero della copia nel registro generale, numero del verbale di deposito, numero degli atti vari.

<Indice degli atti e documenti contenuti nel forziere  
della Biblioteca del Senato> 1849-1896, rub. 1

La rubrica tematica è divisa nelle seguenti sezioni: inventario, atti di nascita, atti di matrimonio, atti di morte, allegati, atti e documenti diversi, verbali di deposito, repertorio cronologico, repertorio alfabetico.

**Inventari ed atlanti dei beni immobili e mobili costituenti la dotazione della Corona, bb. 2, voll. e regg. 425, cartelle 28, fasc. 3 (1845; 1850-1933)**

La legge 16 marzo 1850, n. 1004 stabiliva all'art. 4 che «sarà formato a spese delle Finanze ed in contraddittorio del Sovr'Intendente Generale della Real Casa un inventario tanto dei beni stabili col relativo piano figurativo, quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dotazione [...]. I suddetti inventari, piani ed estimi saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal Ministro delle finanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei deputati, uno al Ministero di finanze, ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei proprii Archivii». Successivamente la legge 27 giugno 1880, n. 5517 all'art. 3 stabilì che entro due anni si sarebbero completati e ratificati gli inventari sia dei beni mobili, sia degli immobili della Corona, e che tre degli originali sarebbero stati consegnati «uno alla Corte dei conti, uno al ministro delle finanze, ed uno all'amministrazione della Corona», mentre il quarto esemplare sarebbe stato consegnato al Senato del Regno, a disposizione dei due rami del Parlamento. Gli originali furono trasmessi al Senato tra il 1880 e il 1914.

In applicazione dell'art. 8 del r. d. legge 3 ottobre 1919 n. 1792, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562, si procedette all'aggiornamento della consistenza della dotazione della Corona.

<Elenchi dei certificati nominativi di rendita intestati al demanio dello Stato in usufrutto della Corona> 1881; 1914, fasc. 1, reg. 1

Nel fascicolo sono conservati gli elenchi dei certificati con copia delle lettere di trasmissione inviate dalla Casa reale al Ministero del tesoro; nel registro sono riportati numero d'ordine, numero del certificato e provenienza delle somme con le quali fu acquistata la rendita.

<Inventari delle gioie della Corona> 1850-1913, voll. 3

Sono conservate copie dei verbali di ricognizione delle gioie della Corona del 1850, 1868, 1886, 1913.

## &lt;Inventari dei beni mobili&gt; 1851; 1861-1913, voll. e regg. 359

Gli inventari sono divisi su base geografica: Caserta, Carditello e Calvi; Firenze, Castello, Petraia e Poggio a Caiano; Genova; Milano, Monza; Napoli, Capodimonte, Astroni, Fusaro, Licola; Palermo; Roma, Castel Porziano; Pisa; Torino, Superga, Moncalieri e Stupinigi; Venezia. Gli inventari riportano la consistenza, l'indicazione e il valore dei mobili, oggetti d'arte, cappelle, biblioteche, pinacoteche, musei, armerie, uffici di bocca e suppellettili appartenenti alla dotazione della Casa reale. Degli inventari è riportata la data di chiusura o la data da cui risulta la consistenza.

## &lt;Inventari dei beni immobili in dotazione della Corona&gt; 1845; 1851-1914, fasc. 2, voll. e regg. 59, cartelle 28

Gli inventari sono divisi su base geografica: Caserta, Carditello e Calvi, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Pisa, Roma, Castel Porziano, Torino, Venezia. Contengono dati catastali e planimetrici dei beni demaniali di dotazione della Corona, valore delle tenute, stime censuarie.

È conservata documentazione del 1845 relativa al riordinamento delle amministrazioni dei boschi nelle province del Piemonte (fasc. 1).

Sono conservate, inoltre, le variazioni avvenute dal 1882 al 1890 nel patrimonio della Corona (inventari e verbali di consegna di beni da parte del demanio), 1882-1890 (fasc. 1).

Esistono infine atlanti e icnografie degli stabili immobiliari in dotazione della Corona allegati agli inventari dei beni immobili (cartelle 28).

## &lt;Riepilogo del valore dei mobili e immobili&gt; 1882, b. 1

Sono indicati, per ogni provincia – Caserta, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, e Venezia – e riportati in un riepilogo generale, il valore dei beni mobili, dei fabbricati e terreni, degli immobili, le stime vive e morte e le scorte delle tenute.

<Stato di consistenza degli inventari immobiliari e mobiliari per il regno di Vittorio Emanuele III> 1914, voll. 2

Nel volume, in duplice copia, sono indicati località, titolo dell'inventario, quantità di volumi, data della chiusura della compilazione, consistenza, riepilogo dei valori dei beni mobiliari ed immobiliari in dotazione della Corona.

<Catalogo degli inventari, degli atlanti, dei beni immobili e mobili costituenti la dotazione della Corona> 1881 ca., rub. 1

Nella rubrica sono indicati, in ordine alfabetico, i titoli degli inventari, gli allegati, il numero dei volumi e di catalogo, la data di chiusura dell'inventario.

<Modificazione degli inventari della Corona disposta dall'articolo 8 del r.d. legge 3 ott. 1919, n. 1792> 1933-1934, b. 1

È conservata documentazione relativa alle modifiche dei beni mobili e immobili della Corona intervenute dopo il 1913, in applicazione della legge 18 marzo 1926 n. 562.